



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLA S.C. RISORSE UMANE

Brambilla Chiara

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 672 DEL 30/10/2019**

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI DURATA ANNUALE PER LO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI DA PARTE DI STUDENTI DELLA FONDAZIONE SANT'AGOSTINO, ENTE GESTORE DEI LICEI PARITARI "MONS. MANFREDINI" DI VARESE.



OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI DURATA ANNUALE PER LO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI DA PARTE DI STUDENTI DELLA FONDAZIONE SANT'AGOSTINO, ENTE GESTORE DEI LICEI PARITARI "MONS. MANFREDINI" DI VARESE.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C. RISORSE UMANE

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

n. 589 del 5.4.2007 "Approvazione del Regolamento per l'adozione degli atti delegati ai Dirigenti Amministrativi Responsabili di Struttura";

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 302 del 7.5.2019 "Assegnazione budget per l'anno 2019. Aggiornamento";

richiamati altresì gli atti di delega prot. n. 1238 dell'8.1.2019 e prot. n. 42102 del 9.7.2019 con i quali il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Dirigente Amministrativo della Struttura che adotta la presente determinazione;

vista la nota acquisita agli atti in data 10.9.2019 prot. n. 0054055 e la nota mail prot. n. 0064753 del 29.10.2019, con le quali la Fondazione Sant'Agostino, Ente gestore dei Licei Paritari "Mons. Manfredini" di Varese, chiede la stipula di una convenzione, per permettere, tra l'altro, l'effettuazione di tirocini di formazione in alternanza scuola-lavoro presso la S.C. Fisica Sanitaria del Presidio di Varese – Ospedale di Circolo, da parte di alcuni studenti;

dato atto che il succitato Istituto garantisce che durante i tirocini gli allievi godranno di idonea copertura assicurativa contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, riservandosi di determinare nel dettaglio i singoli tirocini successivamente;

ricordato che rientra tra le finalità e gli interessi dell'Azienda avvalersi delle opportunità di ricerca e studio, correlate alla presenza di tirocinanti che frequentano corsi di studio;

dato atto che in data 12.9.2017 è stato sottoscritto l'"Accordo Quadro Interistituzionale per l'alternanza scuola lavoro in provincia di Varese", di durata triennale, tra una serie di soggetti pubblici e privati, tra i quali l'ASST Sette Laghi, in base al quale questa Azienda si impegna a:

- ospitare attività in alternanza scuola lavoro, nell'ambito di specifiche convenzioni, e previ pareri dei rispettivi Direttori/Responsabili delle strutture di destinazione;



- limitare le convenzioni alle sole Scuole ed Istituti dell'ambito territoriale di riferimento, non avendo rilievo la residenza o dimora dei singoli allievi ma la sede dell'Istituto;

vista la nota mail del 20.9.2019, agli atti di questo ufficio, con la quale il Prof. Raffaele Novario, Direttore della S.C. Fisica Sanitaria, ha espresso parere favorevole ad ospitare studenti del succitato Istituto;

precisato che lo svolgimento dei tirocini non determinerà alcun onere a carico dell'Azienda e che il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione, né di assunzione futura;

precisato altresì che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali" e nel "Regolamento di sicurezza per gli studenti", approvati dall'A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese rispettivamente con deliberazione n. 748 dell'11.5.2007 e n. 666 del 12.6.2008;

ritenuto conseguentemente di approvare la stipula della convenzione in oggetto, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato n. 1), costituisce parte integrante e sostanziale, per il periodo dall'1.11.2019 al 31.10.2020;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la stipula della convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini di formazione in alternanza scuola-lavoro presso le strutture aziendali da parte di studenti della Fondazione Sant'Agostino, Ente gestore dei Licei Paritari "Mons. Manfredini" di Varese, per il periodo dall'1.11.2019 al 31.10.2020;
2. di precisare che i tirocini di formazione dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali" e nel "Regolamento di sicurezza per gli studenti", approvati dall'A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese rispettivamente con deliberazione n. 748 dell'11.5.2007 e n. 666 del 12.6.2008;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

SCHEMA DI CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018, n. 6286)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE la Fondazione Sant'Agostino, ente gestore dei Licei Paritari Mons. Manfredini, con sede legale in via Cavour n. 18, 21100 - Varese, C.F. 95040840126 partita IVA 02517800120, d'ora in poi denominata "istituzione scolastica", rappresentata dal Direttore generale Dott.ssa Antonella De Giorgi, nata a Varese il 12/12/1958, C.F. DGRNNL58T52L682T

E

SOGGETTO OSPITANTE Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi

Con sede legale in Viale Luigi Borri n. 57 a Varese, C.F./P.IVA n. 03510050127

Rappresentata per la firma del presente atto dal Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse Umane Dott.ssa Chiara Brambilla, nata il 25/8/1961 a Varese, a ciò delegata dal Direttore Generale Dott. Gianni Bonelli

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante ASST Sette Laghi si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali, e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore Fondazione Sant'Agostino.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione/ diritto alla mensa

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

2. I tirocinanti potranno accedere alla mensa aziendale, ove presente, nel caso in cui l'effettiva presenza giornaliera superi le 6 ore, mediante l'acquisto di buoni pasto il cui costo unitario è attualmente di Euro 5,16.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.
In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore; il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale; erogazione a carico del soggetto promotore
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista, e l'"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale,

sono a carico del soggetto ospitante;

La sorveglianza sanitaria sarà realizzata nei casi previsti dalla norma vigente, ed il relativo costo sarà a carico del soggetto promotore.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dall'1.11.2019 al 31.10.2020 e si applicherà ad un massimo di n. 25 tirocini che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi ha un Codice Etico, adottato con deliberazione dell'A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese n. 986 del 22.06.2007, accessibile sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.asst-settelaghi.it, e si impegnano ad aderire ai principi ivi enunciati; la violazione del Codice Etico da parte del soggetto promotore o del tirocinante comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Il soggetto promotore dichiara altresì di conoscere ed accettare il contenuto del Codice di Comportamento e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, di cui ha preso visione sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione amministrazione trasparente.

ARTICOLO 10

Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003, e del Reg. U.E. 679/2016, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

ARTICOLO 11

Spese

Le spese inerenti la presente convenzione per bollo, registrazione, imposte e quant'altro si intendono, se dovute, senza esclusione alcuna a carico del soggetto promotore.

ARTICOLO 12

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Varese.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Varese,

Il soggetto promotore	Fondazione Sant'Agostino Ente gestore dei Licei Paritari Mons. Manfredini	Il Direttore generale Dott.ssa Antonella De Giorgi
Il soggetto ospitante	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi	Per delega del Direttore Generale Il Dirigente Amministrativo S.C. Risorse Umane (Dott.ssa Chiara Brambilla)



Determinazione Dirigenziale n. **672** del **30/10/2019**

S.C. RISORSE UMANE

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI DURATA ANNUALE PER LO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI DA PARTE DI STUDENTI DELLA FONDAZIONE SANT'AGOSTINO, ENTE GESTORE DEI LICEI PARITARI "MONS. MANFREDINI" DI VARESE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 31/10/2019 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI POLO UNIVERSITARIO Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
---	---

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Cortellari Livia - Responsabile del procedimento Risorse Umane

Brambilla Chiara - Delegato Risorse Umane

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Borghesi Renata Katia